Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 aprile 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1955, n. 278.

Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 2.

L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, è stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Art. 3.

Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennità annua lorda non reversibile, nella misura stabilita dall'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente, di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausi-

liaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Art. 4.

L'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, è stabilita nella misura di cui all'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 5.

All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennità speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purchè non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennità.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra.

Art. 6.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità di cui al precedente art. 4, eventualmente spettantegli.

Art. 7.

Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 aprile 1955, n. 279.

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonchè nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Provincie, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'àmbito delle zone colpite e in tutti i casi nell'àmbito della provincia di Salerno.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sarà emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta. Uguale contributo è dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*).

Nel caso che dall'Ufficio del genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Art. 3.

Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.

Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvederà, su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarrà della spesa con il ricavo di detti materiali.

Art. 4.

Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la metà della spesa riconosciuta ammissibile nel caso di fabbricati non fruenti di contributo statale, o la metà della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai venticinque anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie.

L'altra metà della spesa sarà mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'art. 17 della presente legge. Le condizioni e modalità relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro per il tesoro.

L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godono delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 5.

I benefici previsti dalla presente legge per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attività industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprietà a persona diversa da quella esercente le attività stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attività industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.

Art. 6.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente art. 2 possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Art. 7.

Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprietà privata, ai fini del ricovero di senza tetto.

I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

La predetta quota non potrà comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 6.

Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potrà rimanere anche a totale carico dello Stato.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

E' in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, lettere *d*) ed *e*), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può provvedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 11.

Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso — da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta — quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto.

Art. 12.

Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti ed ai sinistrati del Comune stesso.

Eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni.

Art. 13.

I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:

a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;

b) a riscuotere i contributi statali;

c) a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4.

Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facoltà di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Art. 14.

A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 15.

Le utenze d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Reginna Majori, Reginna Minori e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dall'alluvione, sono esonerati dal pagamento del canone demaniale e degli eventuali sovracanoni per un triennio, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

Art. 16.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è elevato a lire 2.024.000.000.

Art. 17.

Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55, di lire 500 milioni in quello 1955-56 e di lire 300 milioni in quello 1956-57.

Art. 18.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 8776 milioni, di cui

1) lire un miliardo per interventi di pronto soccorso;

2) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

3) lire 6876 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di lire 8776 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 1576 milioni, lire 3200 milioni e lire 4000 milioni, delle quali lire 250 milioni, lire 500 milioni e lire 150 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

L'Amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per completare il fabbisogno occorrente per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di quella città.

Sui mutui previsti dal presente articolo lo Stato corrisponderà il contributo costante annuo del 5 per cento per trentacinque anni.

Art. 20.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo si provvede per lire 10 milioni a carico del limite d'impegno previsto dall'art. 6, n. 4, lettera *f*), della legge 31 luglio 1954, n. 629, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.

Per il rimanente contributo è autorizzato il limite d'impegno di lire 40 milioni per l'esercizio 1955-56. Alla copertura dell'onere per tale esercizio si provvede a carico degli stanziamenti previsti dal precedente art. 18.

Art. 21.

Sono mantenute in vigore fino al 31 marzo 1957 le disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213.

Art. 22.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'addizionale sulle imposte dirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, numero 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e prorogata come al precedente art. 21.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — VANONI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 280.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Carrara (Massa Carrara).

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Carrara (Massa Carrara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 281.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante » di Ferrara.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante » di Ferrara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 282.

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale per ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di lire centomila disposto in suo favore dal defunto avv. Umberto Appiano fu Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 283.

Erezione in ente morale della fondazione « Borsa di studio Gino Sarti » istituita presso l'Università di Torino.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Borsa di studio Gino Sarti » istituita presso l'Università di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 284.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio, in frazione Vergnasco del comune di Cerrione (Vercelli).

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio, in frazione Vergnasco del comune di Cerrione (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 50. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1954.

Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1955-56.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2, foglio n. 139, con cui venivano costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, nelle sedi delle stazioni radio trasmittenti, per il biennio 1953-54;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di dette Commissioni e di sostituire alcuni componenti non più presenti in sede per varie cause;

Viste le nuove designazioni dei componenti-artisti fatte dai sindaci delle sedi su menzionate;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1955-56 le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti:

Bari: Cotone ing. Giovanni, direttore reggente Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Carone avv. Antonio, membro-artista;
Palmiotti Don Antonio, radioutente-membro.

Bologna: Trevisan ing. Bruno, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Fanti Guido, membro-artista;
Rimini prof. Cesare, radioutente-membro.

Bolzano: Boni geom. Fernando, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Nordio M. Cesare, membro-artista;
Romanelli prof. Vittorio, radioutente-membro.

Cagliari: Froncillo ing. Raffaele, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Ferrari prof. Dario, membro-artista;
Fulvio ing. Edmondo, radioutente-membro.

Catania: De Levis ing. Carlo Maria, ispettore principale tecnico A.S.S.T., presidente;
Santonocito M. Santo, membro-artista;
Castorina dott. Emanuele, radioutente-membro.

Firenze: Cocuzza ing. Luigi, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Dainelli cav. Raffaele, radioutente-membro.

Genova: Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Cormaggi prof. Carlo, membro-artista;
Denegri Teofilo Ossiam, radioutente-membro.

Milano: Dani ing. Antonio, capo Ispettorato A.S.S.T., presidente;
Cenzato dott. Giovanni, membro-artista;
Gotta ing. Elio, radioutente-membro.

Napoli: Moscariello dott. Edoardo, ispettore superiore amministrativo A.S.S.T., presidente;
Rosa col. Antonio, membro-artista;
Riccio ing. Raffaele, radioutente-membro.

Palermo: Martorana ing. Francesco, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Santoro M. Antonio, membro-artista;
Ziino prof. Ottavio, radioutente-membro.

Roma: Sabbatini dott. Alfredo, ispettore generale tecnico PP. TT., presidente;
Mucci avv. Emilio, radioutente-membro.

Torino: Gelmi ing. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Rocca M. Ludovico, membro-artista;
Boella prof. Mario, radioutente-membro.

Venezia: Simonetti ing. Erminio, direttore aggiunto Circolo costruzioni TT. TT., presidente;
Perocco dott. Guido, membro-artista;
Lecco Ferdinando, radioutente-membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri artisti per le sedi di Firenze e Roma.

Art. 3.

L'Ente concessionario del Servizio delle radiodiffusioni rilascerà ai componenti le Commissioni di cui al presente decreto le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Registro n. 10 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 0. — FAGGIANI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1955.
Suddivisione del comune di Pontebba (Udine) in tre sezioni, agli effetti del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88;
Ritenuta la opportunità di suddividere, agli effetti del catasto terreni, il territorio del comune di Pontebba (Udine) in tre sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria;

Decreta:

Il territorio del comune di Pontebba, appartenente alla provincia di Udine, è suddiviso, agli effetti del catasto terreni, nelle seguenti « sezioni », ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria:
sezione Pontebba Nuova, con mappa del catasto ex-austriaco;
sezione Laglesie San Leopoldo, con mappa del catasto ex-austriaco;
sezione Pontebba, con mappa del nuovo catasto terreni.
Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1955
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 379. — BENNATI

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1955.
Suddivisione del comune di Tramonti di Sotto (Udine) in due sezioni, agli effetti del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88;
Ritenuta la opportunità di suddividere, agli effetti del nuovo catasto terreni, il territorio del comune di Tramonti di Sotto (Udine) in due sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria;

Decreta:

Il territorio del comune di Tramonti di Sotto, appartenente alla provincia di Udine è suddiviso — agli effetti del nuovo catasto terreni — nelle seguenti sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria:
sezione *A* (Tramonti di Sotto), formata dal territorio del capoluogo;
sezione *B* (Faidona), formata dal territorio della frazione Faidona.
Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1955
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 380. — BENNATI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione e di esportazione temporanea;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 gennaio 1955;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è consentita la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Nitrato di guanidina	Per la fabbricazione di solfoguanidina	kg. 100	6 mesi
Tessuti di ogni specie	Per essere trasformati in confezioni	—	1 anno

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Conchiglie di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	18 febbraio 1955	17 agosto 1955
2. Dischi di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	18 febbraio 1955	17 agosto 1955
3. Ghisa, per la produzione di lingotti di acciaio (con validità fino all'11 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	12 febbraio 1955	11 agosto 1955
4. Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: *a*) esterno, del peso da kg. 44,5 fino a kg. 270, del diametro al vertice da mm. 136 a mm. 196 ed alla base mm. 360 a mm. 710; *b*) interno, del peso da kg. 40 fino a kg. 225, del diametro al vertice da mm. 100 a mm. 400 ed alla base da mm. 285 a mm. 530 per il completamento di apparecchiature elettriche (con validità fino al 7 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955
5. Marmo in blocchi, per essere lavorato (con validità fino all'11 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	12 febbraio 1955	11 agosto 1955
6. Materie prime, e precisamente: grafite naturale e artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale, per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici (voce doganale 1182) (con validità fino al 10 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	11 febbraio 1955	10 agosto 1955
7. Miele depurato, per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria dolciaria (con validità fino al 27 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	28 febbraio 1955	27 agosto 1955
8. Miele greggio, per essere raffinato e confezionato in recipienti (con validità fino all'11 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	12 febbraio 1955	11 agosto 1955
9. Obiettivi fotografici, per essere montati su fotocamere oppure per essere adattati su speciali montature (con validità fino al 27 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	28 febbraio 1955	27 agosto 1955
10. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno, di peso non superiore a kg. 50 (con validità fino al 7 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	8 gennaio 1955	7 luglio 1955
11. Pelli, semplicemente conciate, per essere rifinite (con validità fino al 27 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	28 febbraio 1955	27 agosto 1955
12. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati e confezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a kg. 0,500) (con validità fino all'8 gennaio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	9 gennaio 1955	8 luglio 1955
13. Ramiè pettinato, per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (con validità fino al 27 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	28 febbraio 1955	27 agosto 1955
14. Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale, per essere trasformati in filati (con validità fino al 27 febbraio 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	28 febbraio 1955	27 agosto 1955

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1955
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 392. — BENNATI

(2058)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Imperia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Grande dott. Ferruccio: direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Sbrizzi Vincenzo: funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio: rappresentante del Genio civile;

Romano rag. Giovanni: rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mariano per. agr. Mariano: rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giacomazzi Giuseppe, Rossi Alpinolo, Garuti Francesco, Garibaldi Stefano, Biglieri Silvano, Simonini Silvio e Gori Ventino: rappresentanti dei lavoratori;

Amoretti Giuseppe, Roberti dott. Mario, Ravella Francesco e Zaccarini rag. Manlio: rappresentanti dei datori di lavoro;

Bobbio Osvaldo: rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1955.

Sostituzione del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Pescara n. 861 in data 11 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Liberi Berardino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento con il dott. Pistone Aristide, funzionario del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Liberi Berardino è sostituito con il dott. Pistone Aristide, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio medesimo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2009)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1955.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, di cui una in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticate, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 8a, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato,

qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1951;

Tariffa 8u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 14 aprile 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1954, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che approva il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1955, concernente la nomina per un triennio dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Enzo Cappabianca, giusta la designazione fatta dall'Ente provinciale per il turismo;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Francesco Saverio Lonero è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in sostituzione del dott. Enzo Cappabianca.

Roma, addì 15 aprile 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2082)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 aprile 1955.

Ordinanza di sanità marittima n. 1 per le provenienze dal porto di Rangoon (Birmania).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia vaiolosa esistente nella città e porto di Rangoon (Birmania);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina

Art. 1.

Le provenienze dal porto di Rangoon (Birmania) sono sottoposte, con le limitazioni previste per coloro che siano muniti di certificato valido di vaccinazione antivaiolosa, alle misure contro il vaiuolo, indicate negli articoli 82 e 87 del Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica ed il Commissario del Governo per il Territorio di Trieste, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2084)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 aprile 1955.

Ordinanza di sanità aerea n. 1 per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Rangoon (Birmania).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia vaiolosa esistente nella città di Rangoon (Birmania);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina

Art. 1.

Le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Rangoon (Birmania) sono sottoposte, con le limitazioni previste per coloro che siano muniti di certificato valido di vaccinazione antivaiolosa, alle misure contro il vaiuolo indicate negli articoli 82 e 87 del Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica ed il Commissario del Governo per il Territorio di Trieste, a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2085)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale Macellai (Co.Pro.Ma.) di Vicenza

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni, nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 del Consorzio provinciale di Vicenza, posto in liquidazione in data 7 maggio 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza.

(2041)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo per l'utilizzazione delle acque del torrente Gravegnola, con sede nel comune di Brugnato (La Spezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 20145 in data 2 aprile 1955, è stato approvato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con modifiche a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo per l'utilizzazione delle acque del torrente Gravegnola, con sede nel comune di Brugnato (La Spezia), deliberato dall'assemblea generale degli interessati del 10 agosto 1941.

Per il periodo anteriore è confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato dalla predetta assemblea.

(2024)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 15 marzo 1955, n. 50906/11093, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Lanciano Giuseppe fu Leo delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in agro di San Martino in Pensilis, estese complessivamente mq. 2200, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 38-*c* e 37-*e* del foglio di mappa n. 8, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 79 e 73-*b*.

(2043)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno in comune di Ravenna

Con decreto 8 aprile 1955, n. 79, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno di complessivi Ha. 450.65.20, pervenute ad un livello di colmata che le rende idonee all'esercizio dell'agricoltura, riportate sul catasto del comune di Ravenna, sezione censuaria Sant'Alberto, con intestazione « Demanio pubblico dello Stato per le opere idrauliche di 2ª categoria » e sotto gli estremi: foglio n. 77, mappali nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-*b*, foglio n. 78, mappale n. 4-*b*, foglio n. 52, mappali nn. 6, 7-*b*, 8-*c*, 9-*b*, 9 *c*.

(2088)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Superiore, con sede in Mestre (Venezia), con l'aggregazione del bacino Serva Bigonzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1955 al registro n. 5, foglio n. 219, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Superiore, con sede in Mestre (Venezia), con l'aggregazione del bacino Serva Bigonzo della superficie di ettari 2576.92.14.

(2087)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,25	145,75
» Firenze	624,86	634 —	145,70
» Genova	624,90	633,50	145,75
» Milano	624,92	633,50	145,77
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,91	633,55	145,75
» Roma	624,84	633,75	145,77
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,87	633,25	145,75

Media dei titoli del 22 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,05
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
Id. 5 % 1936	92,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	633,62
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Pr. Ric. 5 % Serie 57ª	2820	5.000 —	Paragliola *Giuseppe* di Salvatore, dom. in Giugliano (Napoli).	Paragliola *Giuseppa* di Salvatore, *nubile*, dom. in Giugliano (Napoli).
Cons. 3,50 % (1906)	670294	437,50	Peira Catterina fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fracchia Cesare Augusto fu Agostino, dom. a Mondovì (Cuneo). L'usufrutto vitalizio spetta senza fede di vita ad Avagnina *Antonia* fu Andrea vedova Peira Giovanni, dom. a Mondovì.	Peira Catterina fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fracchia Cesare Augusto fu Agostino, dom. a Mondovì (Cuneo). L'usufrutto vitalizio spetta senza fede di vita ad Avagnina *Antonina* fu Andrea vedova Peira Giovanni, dom. a Mondovì.
Id.	670296	437,50	Peira Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Peira Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Id.	670297	437,50	Peira Giuseppe fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Peira Giuseppe fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	57766	1.032,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164079	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57765	1.032,50	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Id.	164078	280 —	Peira *Caterina* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mondovì, con usufrutto come sopra.	Peira *Catterina* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mondovì, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	145953	189 —	Acquarone *Matilde* di Giuseppe moglie di Gio Battista Berlingieri, dom. in Savona, ipotecato.	Acquarone *Stefanina Maddalena Matilde* di Giuseppe moglie di Gio-Battista, ecc., come contro.
Id.	172108	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	178860	700 —	Di Febio *Carmela* fu Giovanni moglie di Bochicchio Canio fu Paolo, dom. in Forenza (Potenza), vincolata per dote.	Di Febio *Maria Carmela* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	605153	140 —	Di Febio *Carmela* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	605154	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	605155	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	605156	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	605157	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	639855	70 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1721) Roma, addì 29 marzo 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Giorgio Lucano (Matera), al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Giorgio Lucano (Matera) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Giorgio Lucano (Matera), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(2047)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei membri aggiunti di lingue estere alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1954 (registro n. 91 Presidenza, foglio n. 299), con il quale venne bandito un concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1955, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di membri aggiunti alla Commissione stessa per la prova di lingue estere;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Sono nominati membri aggiunti per le prove di lingue estere nella Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse i seguenti insegnanti:

Gnoli prof. Mario, insegnante di lingua francese;
Ferri prof. Alfonso, insegnante di lingua inglese;
Iosia prof. Vincenzo, insegnante di lingua spagnola;
Arredi Barazzoni professoressa Margherita, insegnante di lingua tedesca.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dalla citata legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa graverà sul capitolo 285 del bilancio in corso del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1955
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 259

(1973)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 20 marzo 1954, n. 370, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Parvis prof. Daniele, docente in igiene;
Ferrannini prof. Alfredo, docente in clinica e patologia medica;
Maggi dott. Pietro, medico provinciale;
Attimonelli prof. Riccardo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Ressa dott. Donato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 aprile 1955

p. *L'Alto Commissario*: DE MARIA

(2070)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pietrasanta (Lucca).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 1° marzo 1954, n. 31042, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pietrasanta al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pietrasanta è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Buonomini prof. Giulio, docente in igiene;
Puccinelli prof. Enrico, docente in patologia generale;
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Lepri dott. Giulio, ufficiale sanitario.

Segretario:
Vannucchi dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 aprile 1955

p. *L'Alto Commissario*: DE MARIA

(2069)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 6 febbraio 1954, n. 2741, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Coppini prof. Remo, veterinario provinciale;
Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Barboni prof. Elio, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Paribocci dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Vannuzzi dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2072)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 18 luglio 1954, n. 22784, col quale è indetto pubblico concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:
Pignataro dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:
Comotti dott. Giuseppe, veterinario provinciale di 1ª classe;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. Giuseppe, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Di Fabrizio dott. Gaetano, veterinario condotto.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2073)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1955.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1955, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;
Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1955, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:
Anichini dott. Ugolino, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:
La Via dott. Nicolò, consigliere della Corte di cassazione;
Pepe dott. Marcello, consigliere della Corte di cassazione;
Angeloni prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Roma;
Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma;
Tamburini avv. Alfredo, del Foro di Roma;
Biamonti avv. Luigi, del Foro di Roma.

Presidente supplente:
Fragali dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Componenti supplenti:
Felici dott. Francesco, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma;
Pedroni dott. Elio, consigliere di Corte d'appello in servizio alla Corte di cassazione;
Gasparri prof. Pietro, dell'Università di Perugia, residente in Roma;
Regard avv. Ottavio, del Foro di Roma;
Sequi avv. Carlo, del Foro di Roma;
Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Ferrero dott. Luigi, Marras dott. Giuseppe, Benanti dott. Diego, Montanari-Visco dott. Giancarlo e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Mottironi Giorgio, tutti in servizio al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 22 aprile 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1955
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 69

(2106)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 aprile 1955).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, n. 14 (quattordici) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere e risiedere, in caso di nomina, nella città di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati, di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento, nonchè della dichiarazione da rilasciarsi dagli interessati stessi ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi civili e militari prestati anteriormente alla nomina all'impiego, cui essi aspirano.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bosco

(1996)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 9091 Div. 3ª in data 25 febbraio 1955, con il quale il dott. Eugeni Ermenegildo è stato assegnato alla condotta medica del Consorzio Castelvecchio Calvisio-Carapelle Calvisio;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278, Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Domenico Gentile;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del Consorzio sopraindicato è assegnata al dott. Gentile Domenico.

Il sindaco del comune di Castelvecchio Calvisio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Castelvecchio Calvisio.

L'Aquila, addì 28 marzo 1955

p. *Il prefetto*: Alfano

(2053)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 21188-San. in data 13 dicembre 1954, relativo all'approvazione della graduatoria delle idonee al concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 13752-San. in data 15 settembre 1953;

Viste le domande delle candidate risultate idonee, nelle quali sono state indicate le sedi secondo l'ordine delle preferenze;

Visto la nota n. 252 in data 2 febbraio 1955, del sindaco di Rezzo, con la quale comunica che l'ostetrica Gandolfi Zuma di Adelmo, ha rinunciato al posto di ostetrica condotta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Serventi Carla fu Bartolomeo, compresa nella graduatoria delle idonee nel concorso di cui alla premessa, per effetto della rinuncia menzionata, viene dichiarata assegnataria della condotta ostetrica del comune di Rezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Rezzo.

Imperia, addì 30 marzo 1955

Il prefetto: Camera

(2094)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore al posto di medico condotto del Consorzio di Ragoli-Preore-Montagne-Saone ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 26 gennaio 1955, n. 1664/IIIa, il dott. Emilio Kaswalder ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76 n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Emilio Kaswalder di Francesco Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio di Ragoli-Preore-Montagne-Saone ed è designato per la nomina al posto stesso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato ed a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 12 aprile 1955

Il commissario del Governo: Bisia

(2054)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.